

Ordinanza dell'11 giugno della Cassazione in linea con due precedenti pronunce

Rifiuti, tariffa soggetta a Iva

La Tia2 è un corrispettivo. Cause al giudice ordinario

DI SERGIO TROVATO

La cosiddetta «Tia2» (tariffa integrata ambientale istituita nel 2010) è un corrispettivo ed è soggetta al pagamento dell'Iva. Si tratta di un'entrata di natura privatistica, ontologicamente diversa rispetto alla Tia1 (tariffa di igiene ambientale). Pertanto, anche le controversie riguardanti la tariffa rifiuti sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice tributario.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 15706 dell'11 giugno 2019. Per i giudici di legittimità, la Tia2 ha natura privatistica ed è soggetta a Iva. Qualora l'amministrazione comunale l'abbia istituita a partire dal 30 giugno 2010, è legittima l'applicazione e riscossione dell'Iva sulle relative fatture. Dalle ultime pronunce si rileva che la Cassazione ha cambiato idea sulla natura della tariffa rifiuti e la ritiene assoggettabile a Iva, in quanto non è un tributo ma un'entrata avente natura privatistica. In questo senso si era già espressa con le ordinanze 16332 e 32251/2018.

Anche se non specifica quali siano, in concreto, gli elementi che la differenziano rispetto alla Tia1, che ha sempre qualificato un'entrata fiscale. Peraltro, con la sentenza a sezioni unite (17113/2017) ha qualificato tributo anche l'addizionale provinciale alla tariffa rifiuti.

Tia2 e Iva. La Tia2, quindi, a differenza della Tia1, è un'entrata di diritto privato e rappresenta un corrispettivo soggetto al pagamento dell'Iva.

L'addizionale provinciale è entrata fiscale

L'addizionale provinciale alla tariffa rifiuti (Tia2) è un'entrata tributaria e in caso di contestazione delle somme richieste dal gestore del servizio è competente a decidere il giudice tributario.

Lo hanno stabilito le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 17113 del 2017.

Le sezioni unite hanno attribuito natura fiscale all'addizionale provinciale alla tariffa rifiuti, chiarendone la ratio e precisando che non viene meno la caratteristica di entrata tributaria per il solo

fatto che vi sia un «mero collegamento quantitativo e percentuale con la Tia2» e il legislatore abbia dato a quest'ultima una qualificazione privatistica.

L'addizionale è un'entrata che fornisce risorse economiche alle province e serve per svolgere funzioni di interesse pubblico. Ma manca del tutto un rapporto di corrispondenza economica tra la prestazione dell'amministrazione pubblica e il vantaggio che riceve il privato, che potrebbe escluderne la natura di tassa.

Sergio Trovato

L'imposta erariale, naturalmente, costituisce un aggravio di costi per i contribuenti che non esercitano un'attività soggetta al tributo, in quanto non possono avvalersi del diritto alla detrazione. A parte qualche pronuncia isolata, è stata costante e uniforme la posizione dei giudici di legittimità e di merito sulla natura giuridica della tariffa rifiuti. È stata sempre considerata un'entrata fiscale e, per l'effetto, non soggetta a Iva. E il concessionario che aveva riscosso la Tia era tenuto a restituire l'imposta sul valore aggiunto al contribuente.

In un primo momento era stato ritenuto irrilevante, inoltre, per definire la natura dell'entrata comunale, l'intervento normativo successivo alla pronuncia della Corte costituzionale (238/2009) con il quale il legislatore ha qualificato la Tia2 come entrata non tributaria. In questo modo si è espressa la Corte di cassazione (sentenza 4723/2015), che ha giudicato privo di fondamento l'intervento con il quale il legislatore ha inteso risolvere il problema qualificandola normativamente come corrispettivo.

La pronuncia della Cassazione che ha riconosciuto la natura fiscale della tariffa rifiuti, e la sua esclusione dal campo di applicazione dell'Iva, è in linea con tante altre sentenze emesse dai giudici di piazza Cavour (sentenza 4132/2015).

Secondo la Cassazione, «anche sul piano eurounitario appare palese l'insistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo e, con essa, l'assenza, almeno nelle ipotesi prese ora in considerazione, del rapporto di corrispettività posto alla base dell'assoggettamento ad Iva ai sensi degli artt. 3 e 4 del dpr 633 del 1972». È stato giudicato irrilevante quanto disposto dall'articolo 14 del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che per giustificare il pagamento dell'Iva successivamente alla pronuncia della Consulta, e per evitare di effettuare i rimborsi per le somme incassate dall'erario, ha qualificato come «non tributaria» la Tia2 istituita dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006. Dalla motivazione dell'ultima ordinanza (15706) si evince, invece, che questo orientamento è

stato ormai definitivamente superato. Quindi, trattandosi di un'entrata non fiscale, in caso di contestazioni è competente a decidere il giudice ordinario.

In passato, prima ancora che cambiasse orientamento la Cassazione, l'Agenzia delle entrate (circolare 3/2010) aveva equiparato la Tia1 alla Tia2, per motivare la richiesta dell'Iva. Tesi che è stata giudicata arbitraria dalla Cassazione (sentenze 3756/2012 e 2320/2012). Nella circolare 3/2010 era stato richiamato l'articolo 14, comma 33, del dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che ha qualificato la Tia2 un corrispettivo. Secondo l'Agenzia anche la Tia1 (Ronchi) aveva questa natura.

Il contenzioso Iva sulla Tia1. Speriamo che in futuro questa posizione della Cassazione non generi un nuovo contenzioso sull'Iva, così come è avvenuto per la Tia1.

Un intervento della Consulta sulla natura giuridica della Tia2 potrebbe dar luogo agli stessi problemi. La Corte costituzionale ha già chiarito che la natura giuridica di un'entrata non è condizionata dal suo no-

men iuris e dal fatto che il legislatore la qualifichi in un dato modo. Non si vede ancora oggi in che modo la Tia2 sia «ontologicamente» diversa dalla Tia1.

Va ricordato che la situazione di incertezza sull'Iva applicata alla Tia1, oltre ad aver determinato un contenzioso tra comuni e gestori del servizio e contribuenti, ha costretto gli enti a proporre azione giudiziale nei confronti dello Stato per il recupero dell'Iva che devono rimborsare, con relativi interessi moratori, a seguito delle pronunce di condanna. Sempre che gli enti abbiano presentato istanza entro 2 anni dal pagamento o da quando è sorto il diritto alla restituzione, vale a dire dal momento in cui il giudice delle leggi ha qualificato la Tia1 un'entrata tributaria. Spetta invece al giudice ordinario decidere se i contribuenti hanno diritto al rimborso dell'Iva pagata sulla tariffa rifiuti.

Queste controversie hanno a oggetto una questione di natura privatistica e non un rapporto tributario, come quello che si è instaurato tra comuni (o gestori) e amministrazione finanziaria (Cassazione, sezioni unite, sentenza 2064/2011). Un'impresa, un professionista o un qualsiasi cittadino non possono chiedere direttamente il rimborso dell'Iva allo Stato, poiché solo il prestatore del servizio ha titolo per agire nei confronti del fisco. I contribuenti possono esperire un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito in un termine più ampio. L'istanza va proposta entro il termine di prescrizione ordinaria decennale.

© Riproduzione riservata

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Chiglitone e A. Ghio

Fisco

BIGLIETTI OMAGGIO

Fattura con Iva per i biglietti omaggio degli spettacoli eccedenti il 5% dei posti a sedere (Entrate risp. interp. 193 del 17/6/2019)

GRUPPO IVA

È possibile la costituzione del gruppo Iva con controllante persona fisica non soggetto passivo Iva (Entrate risp. interp. 194 del 17/6/2019)

CONDANNA ALLE SPESE

La condanna alle spese che comporta il pagamento di ricavi superiori ai 65 mila euro esclude il regime forfettario (Entrate risp. interp. 195 del 17/6/2019)

E-FATTURAZIONE

Fatturazione elettronica dal 1° luglio, 10 giorni per l'emissione delle fatture immediate (Entrate circ. min. n. 14/E del 17/6/2019)

FORFETTARI

I soggetti forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche sono esclusi dall'invio dell'esterometro (Entrate circ. min. n. 14/E del 17/6/2019)

IMPOSTA DI BOLLO

Imposta di bollo solo per le fatture correttamente transitate per lo Sdi (Entrate circ. min. n. 14/E del 17/6/2019)

REGISTRO

Imposta di registro in misura fissa per

il conferimento d'azienda seguito da cessione delle partecipazioni (Entrate risp. interp. n. 196 del 18/6/2019)

OPERE D'ARTE

Cessione di opere d'arte con regime del margine se il prezzo pagato era Iva compresa (Entrate princ. dir. n. 19 del 18/6/2019)

DEDUZIONE PERDITE

Deduzione perdite su crediti in base alla prescrizione dei crediti stessi (Entrate risp. interp. n. 197 del 18/6/2019)

WELFARE

Istituito il codice tributo 6902-welfare di comunità per la compensazione

del credito d'imposta (Entrate ris. n. 60/E del 18/6/2019)

ISA

Isa - aggiornamento software (Entrate c.s. del 19/6/2019)

REVISORI

Non spetta il credito d'imposta per il compenso pagato al revisore alle società che per obbligo sono tenute alla nomina dell'organo di controllo (Entrate risp. interp. 200 del 20/6/2019)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7